

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 15/10/2024

FATTO

Con ricorso presentato in data 23 maggio 2024, parte ricorrente esponeva di aver stipulato in data 18 ottobre 2016 con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, per un montante di 26.160,00 euro, da restituire mediante 120 rate mensili da 218,00 euro ciascuna.

Nel mese di aprile 2021 in corrispondenza della cinquantesima rata, il ricorrente provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento, ma ritenendo incongrue le somme liquidate, inviava lettera di reclamo all'intermediario con la richiesta di ricalcolo delle commissioni non maturate a vario titolo.

Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava, quindi, ricorso a questo Arbitro chiedendo la restituzione della quota residua delle commissioni e degli oneri a vario titolo corrisposti in relazione al finanziamento, oltre interessi dall'estinzione al rimborso.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario evidenziava quanto segue: nel contratto sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e più precisamente nell'art. 5 è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le commissioni di attivazione, dovute per la copertura delle spese e la remunerazione delle spese di istruttoria, e gli "oneri rete distributiva", che comprendono i costi e gli oneri sopportati per

l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase pre-istruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente; quanto alle spese di gestione, vi sono ricomprese tutte le commissioni che retribuendo attività soggette a maturazione nel tempo successivo al perfezionamento del contratto, pertanto, come emerge dal conteggio estintivo, sono state rimborsate; ad ogni modo, l'accipiens effettivo delle somme versate dal ricorrente a titolo di "spese di intermediazione" è l'Agente intervenuto per la stipula del contratto, dunque la domanda di ripetizione non può essere pertanto rivolta all'intermediario resistente, che è privo di legittimazione passiva.

Concludeva, quindi, chiedendo all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

In via preliminare il Collegio ritiene di dover esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte resistente con riguardo alla voce "commissioni di intermediazione" in quanto non avendo incassato direttamente tali costi, non potrebbe essere tenuta ad alcuna restituzione.

Detta eccezione è infondata dal momento che, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (Lexitor dell'11 settembre 2019) il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, di cui il soggetto concedente il credito abbia conoscenza, sicché non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente (v. Collegio Torino, decisione n. 10337/2020; Collegio Napoli, decisione n. 7257/2023; Collegio Bologna, decisione n. 12700/2023).

Pertanto, analoga conclusione vale anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9 febbraio 2023 sul credito immobiliare al consumatore, i cui principi non possono essere estesi alla presente fattispecie, considerato che la "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali", consiste nel fatto che la concessione di credito immobiliare richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi costi notarili.

La sentenza Unicredit Bank of Austria riguarda altra direttiva, sui mutui immobiliari ai consumatori (dir. 2014/17), e la Corte ha distinto il regime applicabile alle due Direttive, in considerazione delle "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali", senza revocare in dubbio la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza Lexitor (v., in questi termini, Trib. Torino, ordinanza 20 marzo 2023).

Venendo al merito, si rileva che la consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato (fino al dicembre

2019) che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale *"l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui *"a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-*octies*, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", c.d. Decreto Sostegni-*bis*, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021.

Il primo comma di tale norma stabilisce quanto segue:

"Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

c) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 125-*sexies* (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. (omissis)».

Il secondo comma del citato art. 11-*octies* stabilisce inoltre:

«L'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione *“se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella.... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”*.

Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha preso in esame la nuova normativa.

Il Collegio ha fondato la sua decisione sulla considerazione che il secondo comma della disposizione *“individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”*.

Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che *“all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza Lexitor”*, aggiungendo che *“l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”*.

Ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto:

“In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo,

d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Successivamente è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del sopra citato art. 11-octies, comma 2.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

La Corte ha ritenuto che tale limitazione sia in contrasto con la normativa europea ed, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor, sopra richiamata che, appunto, aveva chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor”, utilizzando per i costi *recurring* il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) e per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Tutto ciò premesso, codesto Collegio ritiene che il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato “*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*”, così recita: “1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

In doverosa adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio ritiene che la domanda del ricorrente meriti accoglimento nei termini seguenti.

Con riguardo alle commissioni di attivazione, tale clausola è da considerarsi *recurring* laddove non è specificato se la voce “archiviazione” sia circoscritta alla sola fase propedeutica alla stipula ovvero si protragga per tutta la durata del rapporto.

Parimenti natura *recurring* viene attribuita agli oneri rete distributiva, stante il riferimento alle “iniziative pubblicitarie e di comunicazione” e al “mantenimento delle strutture adibite”.

Pertanto, deve concludersi per l'accoglimento delle richieste del ricorrente nella misura riportata nella seguente tabella, tenuto conto dei rimborsi già effettuati:

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	7,41%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,56%					
commissioni di attivazione				600,00 €	Recurring	350,00 €	225,36 €	124,64 €
oneri rete distributiva				1.831,20 €	Recurring	1.068,20 €	55,54 €	1.012,66 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.137,30 €

Tale importo coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente.

Il Collegio precisa infine che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette Disposizioni, l'importo finale contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo (cfr. decisione ABF, Collegio di coordinamento n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.137,00 (millecentotrentasette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI